



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Maria Riolo	Presidente
dott. Marcello Degni	Consigliere
dott. Mauro Bonaretti	Consigliere
dott.ssa Vittoria Cerasi	Consigliere
dott.ssa Maura Carta	Consigliere
dott.ssa Rita Gasparo	Referendario
dott. Francesco Liguori	Referendario
dott.ssa Adriana Caroselli	Referendario
dott. Francesco Testi	Referendario (Relatore)
dott.ssa Iole Genua	Referendario

nella camera di consiglio del 21 dicembre 2023, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

nei confronti del Comune di Civate Camuno (BS) sui rendiconti esercizi finanziari 2018-2019-2020-2021

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (di seguito anche "TUEL");



Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che ha introdotto, tra l'altro, l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267/2000;

Viste le deliberazioni n. 12/SEZAUT/2019/INPR, n. 9/SEZAUT/2020/INPR, n. 7/SEZAUT/2021/INPR e n. 10/SEZAUT/2022/INPR con le quali sono state adottate, rispettivamente per l'esercizio 2018, 2019, 2020 e 2021, le linee guida ed il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e ss. della l. n. 266/2005;

Esaminate le relazioni dell'Organo di revisione contabile del Comune di Civate Camuno (BS) sui rendiconti 2018, 2019, 2020 e 2021 e la Relazione-Questionario per i medesimi esercizi finanziari;

Vista la richiesta istruttoria formulata dal Magistrato istruttore, con nota prot. Cdc n. 7137 del 12 maggio 2023;

Vista la risposta del Comune di Civate Camuno (BS) con nota prot. 2766 del 19 maggio 2023;

Vista l'ulteriore nota dell'Ente, inoltrata con prot. Cdc 26045 del 20 dicembre 2023;

Visto il provvedimento del Presidente della Sezione con cui la questione è stata deferita nell'odierna camera di consiglio per adottare pronuncia *ex art. 1, commi 166 e ss., l. n. 266/2005*;

Udito il Relatore, dott. Francesco Testi;

FATTO

Ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'Organo di revisione del Comune di Civate Camuno (BS) ha compilato i questionari inerenti ai rendiconti 2018, 2019, 2020 e 2021, trasmesso alla Sezione regionale di controllo tramite applicativo Con.Te.

Esaminati i dati e le informazioni riportati nel questionario 2021 e nella relazione dell'Organo di revisione, il Magistrato istruttore ha instaurato con l'Ente regolare

contraddittorio, comunicando al Sindaco e all'Organo di revisione gli esiti dell'istruttoria con invito a presentare osservazioni o controdeduzioni.

Ai fini che qui rilevano, in particolare, dall'esame del questionario sono stati effettuati i seguenti approfondimenti istruttori (cfr. nota del Magistrato, prot. Cdc n. 7137 del 12 maggio 2023):

1) richiesta di *“chiarimenti in merito alla tardiva approvazione del rendiconto, da parte del Consiglio Comunale dell'Ente”* negli esercizi finanziari oggetto di analisi, posto che *“per l'esercizio finanziario 2021 è stato approvato con delibera n. 6 dell'1/6/2022; per l'esercizio finanziario 2020 è stato approvato con delibera consiliare n. 20 del 28/6/2021; per l'esercizio finanziario 2019 è stato approvato con delibera n. 23 del 3/6/2020; per l'esercizio finanziario 2018 è stato approvato con delibera consiliare n. 14 del 24/5/2019”*;

2) richiesta di chiarimenti in ordine alla *“garanzia sussidiaria al mutuo da contrarre da parte dell'Unione dei Comuni Antichi Borghi di Valle Camonica per la realizzazione dell'impianto idroelettrico “Regina” per un importo di € 3.323.250”*, di cui alla delibera n. 18 del 24 maggio 2017 del Consiglio Comunale dell'Ente: *“si chiede, al riguardo, la trasmissione della documentazione a supporto dell'obbligazione fideiussoria nonché una relazione aggiornata sull'eventuale sussistenza di interventi da parte dell'Ente a fronte del mancato adempimento della creditrice alle proprie obbligazioni”*;

3) richiesta di *“chiarimenti sull'insussistenza di accantonamenti – anche a fini prudenziali – nel risultato di amministrazione (esercizio 2021) al fondo rischi passività potenziali, al fondo perdite società partecipate, e per oneri derivanti da contenzioso”*.

L'Amministrazione comunale ha trasmesso le proprie osservazioni e controdeduzioni, di seguito sintetizzate, con nota prot. 2766 del 19 maggio 2023.

Segnatamente, in merito al punto **1)**, l'Ente ha replicato che:

- a) *“Il Rendiconto per l'esercizio finanziario 2018 era stato depositato in data 10/04/2019, il Consiglio Comunale essendo in scadenza di mandato amministrativo comunale si era riunito il 24/05/2019 per l'approvazione. Si precisa che le elezioni amministrative si sono svolte il 26/05/2019 contestualmente con le elezioni europee”*;
- b) *“Il Rendiconto per l'esercizio finanziario 2019 era stato approvato in data 03/06/2020,*

in quanto il termine di approvazione dello stesso era stato differito al 30/06/2020 ai sensi dell'art. 107 – comma 1 lettera b) del D.L. 18 del 17/03/2020 “Cura Italia”, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27”;

- c) *“In merito al Rendiconto per l'esercizio finanziario 2020 il termine di approvazione era stato differito al 31/05/2021 dall'art. 3 – comma 1 del D.L. 56 del 30/04/2021. La Giunta Comunale aveva approvato lo schema nella seduta del 12/05/2021 con successivo deposito nella stessa data per 20 giorni. Si precisa che nel mese di giugno 2021 la maggior parte dei consiglieri era assente, pertanto, si era ritenuto di convocare il Consiglio Comunale per il 28/06/2021”;*
- d) *“Il Rendiconto per l'esercizio finanziario 2021 era stato depositato in data 05/05/2022, si fa presente che da alcuni mesi presso l'ufficio ragioneria non era presente la titolare, cessata dal servizio per raggiunti limiti di età, ed era sostituita dalla dipendente di un altro Ente in comando temporaneo per sole 18 ore settimanali.”*

Con riferimento al punto **2)**, invece, viene illustrato che *“il Consiglio Comunale ha adottato la deliberazione n. 18 del 24/05/2017 (...) con la quale l'Ente ha assunto l'impegno a subentrare in tutte le obbligazioni esistenti in capo all'Unione nei confronti dell'Istituto di Credito in caso di inadempimento del garantito; non risulta agli atti ulteriore documentazione a supporto dell'obbligazione fideiussoria. L'Unione degli Antichi Borghi ha sempre pagato le rate del mutuo regolarmente e senza ritardi, il Comune non ha mai dovuto intervenire”*.

Quanto al punto **3)**, la nota dell'Amministrazione ha affermato che *“l'Ente non ha accantonato somme nel fondo rischi passività potenziali ritenendo che il rischio non sussiste, non ha accantonato somme al fondo perdite società partecipate in quanto i bilanci delle società si chiudono in utile e non ha accantonato somme al fondo per la copertura di oneri da contenziosi in quanto non ha contenziosi in essere”*.

Da ultimo, con nota inoltrata a questa Sezione a ridosso dell'adunanza camerale (prot. Cdc 26045 del 20 dicembre 2023), l'Ente ha specificato che *“con Protocollo d'intesa tra l'Unione degli Antichi Borghi di Vallecamonica ed il Comune di Cividate Camuno sottoscritto in data 31/05/2017 (...) il Comune si è impegnato a stanziare in bilancio le somme per il trasferimento all'Unione delle risorse necessarie a garantire l'ammortamento del mutuo*

contratto per la realizzazione dell'impianto idroelettrico "Regina", pertanto, stanziando già in bilancio la spesa da trasferire ogni anno all'Unione nessun accantonamento è stato effettuato per il rischio di un mancato adempimento dell'Unione alle proprie obbligazioni nei confronti dell'Istituto bancario" (su cui si v. *infra* **II.a**).

Si rappresenta, infine, il risultato di amministrazione del Comune in esame nel triennio 2019-2021, nonché la relativa composizione per l'anno 2021:

	2019	2020	2021
Risultato di amministrazione	€ 398.080,07	€ 557.220,58	€ 470.003,31

Fonte: banca dati BDAP.

Risultato di amministrazione 2021	€ 470.003,31
<i>di cui:</i>	
Parte accantonata	€ 134.905,32
Parte vincolata	€ 295.259,05
Parte destinata a investimenti	€ 6.849,96
Parte disponibile	€ 32.988,98

Fonte: banca dati BDAP.

DIRITTO

In relazione ai su esposti profili, la Sezione formula i seguenti rilievi.

I) Tardiva approvazione dei rendiconti.

In relazione al dettato dell'art. 227 TUEL e dell'art. 3, comma 1, D.L. 30 aprile 2021, n. 56 *pro tempore* vigente, l'istruttoria sul punto ha accertato la tardiva approvazione del rendiconto relativamente ai seguenti esercizi finanziari:

- a) 2018 - con delibera consiliare n. 14 del 24 maggio 2019;
- b) 2020 - con delibera consiliare n. 20 del 28 giugno 2021;
- c) 2021 - con delibera consiliare n. 6 del 1° giugno 2022.

Di conseguenza la Sezione, pur prendendo atto di talune caratteristiche strutturali e dimensionali dell'Amministrazione, illustrate nella nota dianzi richiamata, invita comunque l'Ente a rispettare il termine di approvazione del rendiconto *de quo*.

II) Garanzia prestata dall'Ente con del. C.C. n. 18 del 24 maggio 2017.

II.a) Sulla scorta dei punti 2)-3) dell'istruttoria su compendiata, e dalla risposta da ultimo fornita dal Comune, giova rammentare che emergono i seguenti profili:

- da un lato, con la del. C.C. n. 18 del 24 maggio 2017 l'Ente *“ha assunto l'impegno a subentrare in tutte le obbligazioni esistenti in capo all'Unione nei confronti dell'Istituto di Credito in caso di inadempimento del garantito”* (ossia dell'Unione degli Antichi Borghi, n.d.R.), senza peraltro che *“risult[i] agli atti ulteriore documentazione a supporto dell'obbligazione fideiussoria”*;
- dall'altro, l'Ente scientemente *“non ha accantonato somme nel fondo rischi passività potenziali ritenendo che il rischio non sussiste, non ha accantonato somme al fondo perdite società partecipate in quanto i bilanci delle società si chiudono in utile e non ha accantonato somme al fondo per la copertura di oneri da contenziosi in quanto non ha contenziosi in essere”*;
- dall'altro ancora, *“il Comune si è impegnato a stanziare in bilancio le somme per il trasferimento all'Unione delle risorse necessarie a garantire l'ammortamento del mutuo contratto per la realizzazione dell'impianto idroelettrico “Regina”, pertanto, stanziando già in bilancio la spesa da trasferire ogni anno all'Unione nessun accantonamento è stato effettuato per il rischio di un mancato adempimento dell'Unione alle proprie obbligazioni nei confronti dell'Istituto bancario”*.

II.b) In linea generale mette conto rammentare l'orientamento pretorio della Magistratura contabile, in forza del quale, laddove vengano prestate garanzie anche in forma unilaterale (come appunto la del. C.C. n. 18 del 24 maggio 2017 cit.), *“il Comune ha l'obbligo di redigere di conseguenza le scritture contabili, affinché le stesse rappresentino in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria”* (così C. conti, Sez. controllo Lombardia, del. n. 146/2020/PRSE).

Non solo: sempre ai fini che qui rilevano, è stato altresì evidenziato che *“secondo quanto rappresentato dalla delibera della Sez. Autonomie 30/2015, con il ricorso al termine “garanzie” adoperato dall'art. 204 TUEL, il legislatore ha voluto ricomprendere tutti i negozi giuridici attualmente riconducibili a tale categoria, e pertanto non soltanto i contratti aventi natura fideiussoria (disciplinati espressamente ex art. 207 TUEL) ma “ogni negozio giuridico (es. contratto autonomo di garanzia, lettera di patronage forte) caratterizzato da finalità di garanzia*

e diretto a trasferire da un soggetto ad un altro il rischio connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale” (Cassazione, Sezioni unite, sentenza n. 3947/2010)” (così del. n. 146/2020/PRSE cit.).

Orbene, come già acclarato in temi recentissimi (C. conti, Sez. controllo Lombardia, del. n. 282/2023/PRSE dell’11 dicembre 2023) proprio con riferimento alle garanzie fideiussorie, dal combinato disposto dall’art. 207 del TUEL e dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria, punto 5.5 dell’Allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, discende che *“al momento della concessione della garanzia, in contabilità finanziaria non si effettua alcuna contabilizzazione; nel rispetto del principio della prudenza, si ritiene opportuno che nell’esercizio in cui è concessa la garanzia, l’ente effettui un accantonamento tra le spese correnti tra i ‘Fondi di riserva e altri accantonamenti’. Tale accantonamento consente di destinare una quota del risultato di amministrazione a copertura dell’eventuale onere a carico dell’ente in caso di escussione del debito garantito”*.

Per converso, in difetto dell’accantonamento previsto dal principio contabile appena richiamato, *“l’esistenza di una garanzia debitoria comporterà l’obbligo di computare gli oneri per interessi nel limite stabilito dall’art. 204 TUEL (vd. ex multis, Sezione Regionale di controllo per la Puglia, delibera 89/2017/PRSP, Sezione Regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, delibera n. 6/2019/PRSE, Sezione Regionale di controllo per il Piemonte, delibera n. 36/2020/PAR, Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, delibere nn. 132 e 146 /2020 PRSE)”* (C. conti, Sez. controllo Lombardia, del. n. 162/2020/PRSE).

Infine, lo stesso principio contabile stabilisce che *“lo schema di stato patrimoniale di cui all’allegato n. 10, tra i conti d’ordine, prevede l’indicazione delle garanzie prestate a favore di terzi”*.

Peraltro, si rammenta che tale obbligo di appostamento contabile degli impegni derivanti da garanzie è disposto anche dal principio contabile della contabilità economico-patrimoniale, punto 7.2 dell’allegato 4/3 al d.lgs. n. 118/2011 (sul punto si v. ancora del. n. 282/2023/PRSE di questa Sezione).

Ferma la dirimente portata di tali conclusioni, da quanto emerge in sede di riscontro istruttorio (cfr. nota del 20 dicembre 2023) si rileva altresì, in capo al Comune, non

solo un'obbligazione di garanzia del finanziamento contratto dall'Unione degli Antichi Borghi di Vallecamonica, ma anche che lo stesso Comune provvede a trasferire all'Unione le risorse "necessarie a garantire l'ammortamento del mutuo contratto per la realizzazione dell'impianto idroelettrico "Regina"", come se fosse il contraente del finanziamento e non il soggetto obbligato in garanzia.

Orbene, come acclarato da questo Consesso in analoga fattispecie, lo schema negoziale e finanziario sopra esposto impone un maggiore rigore in capo al Comune, nel valutare le ricadute di tale obbligazione in termini di equilibri di bilancio e di veridicità ed attendibilità dello stesso (si v. ancora del. n. 146/2020/PRSE, sub § 2.A).

II.c) In relazione a quanto sopra, si invita l'Ente al rispetto della normativa vigente, verificando costantemente che le garanzie prestate siano conteggiate ai fini della determinazione del limite di indebitamento, a meno che il Comune stesso non accantoni un importo pari all'ammontare del debito garantito tra i "Fondi di riserva e altri accantonamenti" delle spese correnti.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, dall'esame della documentazione trasmessa dal Comune di Cividate Camuno (BS) sui rendiconti esercizi finanziari 2018-2019-2020-2021

ACCERTA

- la tardiva approvazione del rendiconto per gli esercizi finanziari 2018, 2020 e 2021, in relazione all'art. 227 TUEL e all'art. 3, comma 1, D.L. 30 aprile 2021, n. 56 *pro tempore* vigente (§ I);
- la mancata iscrizione fino al 2021, nei conti d'ordine dello stato patrimoniale, dell'attivazione di garanzia sussidiaria per un valore complessivo di 3.323.250 euro, a favore dell'Unione dei Comuni Antichi Borghi di Valle Camonica, ai sensi dell'art. 62, comma 6, del Regolamento di Contabilità dell'Ente (§ II);

RICHIEDE

per il futuro all'Ente:

- di attenersi scrupolosamente al termine *ex art.* 227 TUEL (§ I);
- di appostare nello stato patrimoniale di cui all'Allegato n. 10, tra i conti d'ordine, l'indicazione delle garanzie prestate a favore di terzi, come previsto dai principi contabili di cui agli Allegati 4/2 e 4/3 al d.lgs. n. 118/2011 (§ II);

RACCOMANDA

all'Ente di verificare che le garanzie prestate siano sempre conteggiate ai fini della determinazione dei limiti di indebitamento, a meno che l'Ente stesso non accantoni un importo pari all'ammontare del debito garantito tra i "Fondi di riserva e altri accantonamenti" delle spese correnti (§ II);

DISPONE

- che la presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, affinché ne informi l'assemblea, e all'Organo di revisione, attraverso il sistema Con-Te;
- che la medesima pronuncia sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione (sezione "Amministrazione trasparente") ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Così deciso in Milano, nella Camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2023.

Il Relatore

(Francesco Testi)



FRANCESCO TESTI
CORTE DEI CONTI
27.12.2023 12:23:30
GMT+01:00

Il Presidente

(Maria Riolo)



MARIA RIOLO
23.12.2023
06:34:59
GMT+00:00

Depositata in Segreteria il 27 dicembre 2023

Il Funzionario preposto

al servizio di supporto

(Susanna De Bernardis)



SUSANNA PAOLA DE
BERNARDIS
CORTE DEI CONTI
27.12.2023 13:56:09
GMT+02:00